

# PRODUZIONE E QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

REDATTRICE: Carla Paradiso

## 1. INTRODUZIONE

La Regione Toscana nell'anno 2012 ha emanato 65 leggi, un numero decisamente maggiore delle 53 leggi approvate nel 2011. Risalta subito il largo uso dello strumento legislativo rispetto, per esempio, allo strumento regolamentare, con 22 regolamenti emanati.

Nel prosieguo della presentazione dei dati raccolti e analizzati, si proverà a mettere l'accento su eventuali particolarità della legislazione emanata nel corso del 2012 rispetto a quelle degli anni precedenti, anche se sin da ora si può affermare che le variazioni non sono di rilevante evidenza, per lo più si tratta di piccoli scostamenti rispetto ad un andamento della legislazione che nelle sue tendenze principali risulta confermata. Anche quest'anno l'analisi evidenzia una legislazione dal carattere largamente modificativo della normativa già esistente e composta da un numero sostenuto di leggi.

La legislazione prodotta nell'anno di riferimento è esaminata sotto una serie di profili: quantitativi, come la composizione fisica, e qualitativi come la tipologia di appartenenza, la materia, la potestà esercitata, fino a rilevare la tecnica redazionale impiegata. Le classificazioni utilizzate permettono di dare una 'identità' alle leggi, segnalando tendenze della legislazione toscana, caratteristiche peculiari, fenomeni nuovi o casi particolari.

Alcuni elementi che connotano la legislazione dell'anno 2012 e che sono risultati evidenti dall'esame delle leggi possono essere portati all'attenzione dei lettori sin da ora:

- l'esistenza di leggi di modifica in attuazione dei numerosi interventi statali introdotti con decretazione d'urgenza. Si è preferito innovare modificando leggi già esistenti, continuando ad utilizzare la tecnica della manutenzione, in uso ormai da anni nella produzione normativa toscana, come si desume dai risultati sempre piuttosto alti, fino al 50% e a volte anche di più delle leggi prodotte annualmente;
- l'introduzione delle leggi collegate alla finanziaria per evitare leggi finanziarie con contenuti disomogenei che, inoltre, risultano sottratti al vaglio delle commissioni di merito;
- il ricorso diretto all'esame dell'aula delle proposte di legge; usufruito negli anni passati quasi esclusivamente dalle leggi a firma dei componenti dell'Ufficio di presidenza, quest'anno è stato utilizzato anche da 3 leggi di iniziativa consiliare (ma non provenienti dall'Ufficio di presidenza) e da 3

leggi dell'esecutivo, queste ultime in particolare per rispondere rapidamente ai danni causati nella Toscana meridionale dai fenomeni alluvionali.

## 2. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELL'ANNO 2012

Dalla prima tabella si evince subito che la produzione legislativa del 2012 ha registrato un deciso rialzo numerico, con 12 leggi in più rispetto all'anno precedente. Peraltro la nona legislatura pur mostrando, sin dal suo inizio, un aumento delle leggi prodotte rispetto alla legislatura precedente rimane all'interno di un intervallo di leggi che va dalle 50 alle 65 e che rimane sostanzialmente lo stesso delle due ultime legislature.

**TABELLA N. 1 – PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLA NONA LEGISLATURA ANNI 2010 - 2011 – 2012**

ANNO	ANNO 2010 <sup>1</sup>	ANNO 2011	ANNO 2012
NR LEGGI	30	53	65

La tabella 2, riassuntiva della produzione della legislatura precedente e di quella in corso, mostra chiaramente come, dopo alcuni anni di diminuzione e l'eccezione del 2009, la produzione legislativa si stia nuovamente rialzando, anche se siamo lontani dalle 100 e più leggi che si approvavano negli anni '90 dello scorso Novecento.

**TABELLA N. 2 – PRODUZIONE LEGISLATIVA PER ANNO NELLE DUE ULTIME LEGISLATURE**

ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
NR LEGGI	55 (33+22)	51	51	52	65	50 (20 + 30)	53	65

La terza tabella mostra come l'aumento delle leggi approvate è da ascrivere alla Giunta che, rispetto allo scorso anno, migliora leggermente il suo tasso di successo, arrivando al 70,7% del 2012, uno 0,9% in più a fronte del 69,8% del 2011, mentre diminuisce corrispondentemente la quota delle leggi di iniziativa consiliare (29,3% per il 2012 e 30,2% nel 2011).

---

<sup>1</sup> Per l'anno 2010 i dati segnalati corrispondono al periodo maggio – dicembre 2010, cioè dall'inizio della nona legislatura.

Va sottolineato che il dato numerico ufficiale relativo al soggetto promotore della legge spesso non dà conto del lavoro che avviene nelle commissioni, lavoro di approfondimento e revisione delle proposte di legge svolto, su richiesta dei commissari, dagli uffici legislativi del Consiglio e della Giunta e con il coinvolgimento dei dipartimenti di Giunta. A volte questo intenso lavoro porta, all'interno del testo di Giunta, parti delle norme presenti nelle proposte di legge dei consiglieri, senza che queste acquisizioni vengano ufficializzate come fusione di due o più proposte di legge. Da tenere quindi presente che non sempre il dato numerico riesce a rappresentare ciò che realmente avviene in una Assemblea legislativa.

**TABELLA N. 3 – PRODUZIONE LEGISLATIVA ANNI 2010, 2011 E 2012 DELLA NONA LEGISLATURA DIVISA TRA LEGGI D'INIZIATIVA DI GIUNTA E LEGGI D'INIZIATIVA CONSILIARE**

ANNO	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALI	
	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%
<b>2010 (IX)<sup>5</sup></b>	18	60	12	40	30	100
<b>2011</b>	37	69,8	16	30,2	53	100
<b>2012</b>	46	70,7	19	29,3	65	100

**TABELLA N. 4 – PRODUZIONE LEGISLATIVA PER ANNO NELLA OTTAVA LEGISLATURA DIVISE TRA LEGGI D'INIZIATIVA DI GIUNTA E LEGGI D'INIZIATIVA CONSILIARE**

ANNO	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALI	
	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%
2005 (VIII) <sup>5</sup>	16	72,7	6	27,3	22	100
2006	40	78,5	11	21,5	51	100
2007	36	70,6	15	29,4	51	100
2008	43	82,7	9	17,3	52	100
2009 1 CR+ GR	45	69,3	19	29,2	65	98,5 + 1,5
2010	10	50	10	50	20	100

### 3. DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI

L'elemento 'fisico' che caratterizza le leggi, cioè la composizione in articoli, commi e caratteri, aiuta l'analisi nel capire l'impatto che le nuove disposizioni possono avere sull'ordinamento complessivo toscano.

Come per il passato, i dati ricavati dalle singole articolazioni delle leggi sono suddivise in 5 classi di ampiezza, dalla più piccola alla più grande; classi che stanno ad indicare come si raggruppano le leggi esaminate. Il confronto avviene sulla disposizione delle leggi di iniziativa giuntale e di iniziativa consiliare all'interno delle classi di ampiezza individuate per la singola articolazione.

Si specifica che il conteggio dei caratteri è comprensivo della composizione del preambolo che è parte integrante della legge.

I dati complessivi, divisi tra iniziativa di Giunta e iniziativa di Consiglio, danno immediatamente l'idea della 'corposità' dei due sotto-insiemi: le 46 leggi della Giunta corrispondono a 1.001 articoli, con una media di 21,7 articoli per legge; le 19 leggi del Consiglio sono composte da 148 articoli, in media 7,7 articoli per legge. Si tenga presente che delle leggi di iniziativa della Giunta fanno parte anche quelle che sono di esplicita competenza dell'esecutivo come le leggi di bilancio e la legge finanziaria, quindi che le leggi di iniziativa giuntale sono più corpose è un dato che si potrebbe definire 'naturale'.

**TABELLA N. 5 - LEGGI REGIONALI DEL 2012 PER COMPOSIZIONE COMPLESSIVA IN BASE AGLI ARTICOLI, AI COMMI E AI CARATTERI**

NUMERO	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALI
ARTICOLI	1.001	148	1.149
COMMI	1.977	349	2.326
CARATTERI	1.091.670	172.031	1.263.701

Passando all'esame dei dati presenti nelle tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 si evidenzia come le leggi di iniziativa consiliare continuano a collocarsi nelle classi medio-basse con 12 leggi su 19 che non superano i dieci articoli, con 9 leggi che si collocano nella classe più bassa in relazione ai commi e, in relazione alla rilevazione della composizione in caratteri, con 7 leggi su 19 che si posizionano nella classe più bassa.

**TABELLA N. 6 - LEGGI REGIONALI DEL 2012 PER CLASSI DI AMPIEZZA IN ARTICOLI E PER SOGGETTO PROPONENTE**

LEGGI REGIONALI DEL 2012						
	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALE	
ARTICOLI	N.	%	N.	%	N.	%
da 1 a 5	12	26,1	9	47,3	21	32,3
da 6 a 10	14	30,4	3	15,8	17	26,2
da 11 a 15	5	10,9	5	26,3	10	15,4
da 16 a 20	3	6,5	1	5,3	4	6,1
Oltre 20	12	26,1	1	5,3	13	20,0
TOTALE	46	100	19	100	65	100

Nel confronto con i dati del Rapporto sulla legislazione aprile 2010 – dicembre 2011 in cui solo una legge di iniziativa consiliare del 2010 occupava la categoria di massima ampiezza per quanto riguardava la composizione in commi, mentre le altre categorie risultavano vuote, va sottolineato che, in relazione all’iniziativa consiliare, nella produzione del 2012 le classi di ampiezza maggiore raggruppano 5 leggi di iniziativa consiliare che stanno tra gli 11 e i 15 articoli, mentre altre 2 rientrano rispettivamente 1 nella classe che va da 16 a 20 articoli, (l.r. 61/2012 recante l’istituzione dell’anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e le norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi di garanzia e di cariche direttive), e l’altra nella classe che supera i 20 articoli (l.r. 85/2012 che modifica il Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). Quindi, in questi casi, la maggiore ampiezza delle leggi consiliari si esplica in materia istituzionale e in particolare con interventi che riguardano gli organi regionali.

Per quanto riguarda la composizione in commi, raggiungono dimensioni piuttosto ampie sei leggi raggruppate nella classe di ampiezza che si colloca tra i 30 e i 40 commi e una legge che si colloca nella classe più ampia con oltre 40 commi.

**TABELLA N. 7 - LEGGI REGIONALI DEL 2012 PER CLASSI DI AMPIEZZA IN COMMI E PER SOGGETTO PROPONENTE**

LEGGI REGIONALI DEL 2012						
COMMI	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%
da 1 a 10	14	30,4	9	47,3	23	35,4
Da 11 a 20	11	24,0	2	10,6	13	20,0
da 21 a 30	4	8,6	1	5,3	5	7,7
da 31 a 40	2	4,4	6	31,6	8	12,3
Oltre 40	15	32,6	1	5,3	16	24,6
TOTALE	46	100	19	100	65	100

**TABELLA N. 8 - LEGGI REGIONALI DEL 2012 PER CLASSI DI AMPIEZZA IN CARATTERI E PER SOGGETTO PROPONENTE**

LEGGI REGIONALI DEL 2012						
CARATTERI	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%
fino a 5.000	8	17,4	7	36,8	15	23,1
da 5.001 a 10.000	15	32,6	5	26,3	20	30,8
da 10.001 a 15.000	8	17,4	3	15,7	11	16,9
da 15.001 a 20.000	0	--	2	10,6	2	3,0
oltre 20.000	15	32,6	2	10,6	17	26,2
TOTALE	46	100	19	100	65	100

Sempre in relazione alle leggi di iniziativa consiliare, in riferimento alla composizione in caratteri, due leggi si collocano nella classe di massima ampiezza che raccoglie le leggi composte da un numero di caratteri superiori a 20 mila (per la precisione le leggi sono la l.r. 41/2012, composta da 20.205 caratteri, e la l.r. 61/2012, composta da 23.564 caratteri).


Passando alle 46 leggi di iniziativa dell'esecutivo, queste occupano tutte le classi di ampiezza considerate e pur collocandosi, la maggior parte di esse, nelle classi medio-basse (26 leggi su 46 non superano i 10 articoli, 25 leggi si collocano nelle prime due classi di ampiezza per quanto riguarda i commi, non superando i 20 commi, e 23 leggi su 46 non superano i 10 mila caratteri), non mancano alcune leggi con un notevole numero di articoli (12 leggi sono

composte da più di 20 articoli), di commi (15 leggi superano i 40 commi) e di caratteri (15 leggi vanno oltre i 20 mila caratteri).

Incrociando i dati dimensionali con quelli della classificazione per tipologia normativa delle leggi si evince che, nel caso dell'esecutivo, le leggi di minore ampiezza sono leggi di modifica e leggi di variazione o assestamento di bilancio; per l'iniziativa consiliare nelle due classi di minore ampiezza si trovano sia leggi di modifiche che leggi nuove a carattere istituzionale o provvedimentale, in particolare si segnala la legge di sostegno alla popolazione dell'Emilia – Romagna colpita dal terremoto, oppure di carattere sanitario, come la legge che detta disposizioni organizzative per l'uso di farmaci cannabinoidi (7 articoli).

Tra le leggi di maggiore ampiezza di iniziativa della Giunta si collocano la legge regionale 29/2012, legge di manutenzione dell'ordinamento regionale con 153 articoli, 216 commi e 118.589 caratteri; la legge regionale 6/2012 concernente disposizioni in materia di valutazioni ambientali e che modifica diverse leggi, composta da 95 articoli, 150 commi e 91.479 commi; infine si cita la legge regionale 80/2012 contenente la normativa per la trasformazione dell'Azienda agricola regionale di Alberese, formata da 77 articoli, 180 commi e 77.437 caratteri. Le tre leggi regionali di iniziativa giuntale contengono tutte norme in modifica di altre leggi; totalmente per quanto riguarda la legge regionale 29/2012 e la legge regionale 6/2012, per due terzi normativa di modifica di precedenti leggi e per un terzo disposizioni formate da testo nuovo, per la legge regionale 80/2012.

**GRAFICO N. 1 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE FRA CONSIGLIERI E GIUNTA DELLA QUANTITÀ FISICHE DELLE LEGGI DELL'ANNO 2010**



### 3.1. DIMENSIONI FISICHE DEL PREAMBOLO

L'analisi riguardante le dimensioni fisiche ci permette di rilevare alcune caratteristiche del preambolo alle leggi, composto da 'visto' e 'considerato',

parte integrante delle leggi stesse<sup>2</sup>. In totale le leggi esaminate contengono 529 'visto' e 564 'considerato'.

Come per le rilevazioni degli anni precedenti, la maggior parte delle leggi contengono un numero di 'visto' minimo, poiché 52 leggi hanno un numero di 'visto' che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9 'visto'. Le rimanenti leggi in 10 coprono un range tra 11 e 19 'visto', solo una legge contiene 74 'visto', cioè la legge di manutenzione per il 2012.

Passando alla distribuzione dei 564 'considerato', 47 leggi contengono da un solo 'considerato' fino ad un massimo di 9, con 13 leggi che ne contengono 4. Altre 18 leggi contengono un numero di 'considerato' che va da 11 a 18, una legge supera i venti 'considerato' arrivando a 23 e si tratta di una legge modificativa di 13 leggi; il preambolo della legge finanziaria è composto da 29 'considerato' e ancora una legge contiene 65 'considerato', cioè la legge di manutenzione che modifica 63 leggi. In definitiva sia per definire il quadro giuridico di riferimento che per spiegare le motivazioni che sottendono l'intervento normativo si tende, nella maggior parte dei casi, a contenere il numero degli elementi che compongono il preambolo. Il confronto con la rilevazione svolta nel Rapporto sulla legislazione di inizio legislatura non evidenzia scostamenti significativi.

I dati rilevati per la composizione del preambolo confermano quanto già avviene per la rilevazione delle dimensioni fisiche degli articoli, dei commi e dei caratteri: la frequenza maggiore è rappresentata dalle classi di piccola ampiezza; solo in pochi casi, la tipologia e l'ampiezza della legge danno luogo ad un preambolo più corposo, come succede per la legge finanziaria o per la legge di manutenzione dell'ordinamento. Quest'ultima ha bisogno di molteplici spiegazioni poiché interviene su un numero di leggi sostanzioso.

#### **4. CLASSIFICAZIONE PER POTESTÀ LEGISLATIVA**

La classificazione in base alla potestà legislativa ci permette di comprendere come si distribuiscono gli interventi normativi in relazione al tipo di competenza esercitata. Dalla rilevazione risulta come le materie maggiormente toccate dalla legislazione regionale toscana sono quelle a competenza 'concorrente' con il 46,1%, in numero assoluto 30 delle 65 leggi regionali toscane dichiarano nel preambolo di esercitare una competenza di tipo concorrente.

---

<sup>2</sup> La motivazione delle leggi e dei regolamenti è stata introdotta dall'articolo 9 della legge regionale 55/2008 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) ed è contenuta dal preambolo, composto da 'visto' e 'considerato'. Dopo una prima fase sperimentale, Giunta e Consiglio hanno siglato un atto di intesa, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 55/2008, contenente le 'Linee Guida per la redazione delle motivazioni delle leggi e dei regolamenti', allo scopo di facilitare la redazione del preambolo e mantenerne l'omogeneità. L'atto d'intesa è stato approvato, per il Consiglio, con delibera dell'Ufficio di presidenza del 27 settembre 2010, n. 65 e dalla Giunta con d.p.g.r. n. 1 del 5 gennaio 2011 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



Le restanti 25 leggi si distribuiscono in parti quasi uguali tra competenza residuale con 18 leggi (pari al 27,7%) e l'esercizio misto delle due competenze, cioè 17 leggi (26,2%).

Il confronto con i dati degli anni precedenti rileva, come già evidenziato dai precedenti Rapporti sulla legislazione regionale toscana, che le leggi regionali si sono spostate dall'esercizio di una competenza residuale sempre più verso l'esplicazione di una potestà legislativa concorrente ed un intreccio delle due potestà come individuate dall'articolo 117 della Costituzione, e come ridisegnate dalla giurisprudenza costituzionale.

**TABELLA N. 9 - DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI IN FORZA DI POTESTÀ LEGISLATIVA PER LA NONA LEGISLATURA (ANNI 2010 – 2011 – 2012)**

	POTESTÀ CONCORRENTE		POTESTÀ RESIDUALE (O ESCLUSIVA)		MISTA		TOTALE	
	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%
<b>2010<sup>(*)</sup></b>	13	43,3	13	43,3	4	13,4	30	100
<b>2011</b>	19	47,5	12	30	9	22,5	40	100
<b>2012</b>	30	46,1	18	27,7	17	26,2	65	100

(\*) I dati del 2010 riguardano la nona legislatura (maggio - dicembre)

**TABELLA N. 10 - DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI IN FORZA DI POTESTÀ LEGISLATIVA DALL'INIZIO DELLA OTTAVA LEGISLATURA**

	POTESTÀ CONCORRENTE		POTESTÀ RESIDUALE		MISTA		TOTALI	
	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%			NR LEGGI	%
<b>2005<sup>(*)</sup></b>	6	27,3	16	72,7	--	--	22	100
<b>2006</b>	20	39,2	31	60,8	--	--	51	100
<b>2007</b>	17	33,3	34	66,7	--	--	51	100
<b>2008</b>	21	40,5	31	59,5	--	--	52	100
<b>2009</b>	19	29,3	37	56,9	9	13,8	65	100
<b>2010<sup>(*)</sup></b>	9	45,0	11	55,0	--	--	20	100

(\*) I dati del 2005 partono dal maggio, inizio della ottava legislatura, i primi dati del 2010 riguardano i 2 mesi di fine legislatura (gennaio e febbraio)

## 5. CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA

Le leggi promulgate nel 2012 si concentrano per il 52,3% nella categoria di *'manutenzione'* non discostandosi da quanto rilevato negli anni precedenti, mentre il resto della legislazione per un numero di 14 leggi, corrispondente al 30,2% delle leggi esaminate, si colloca nella categoria *'settore'* che comprende tutte le materie non istituzionali, come le attività produttive, l'urbanistica, la sanità, la cultura ecc.

Nella categoria *'istituzionale'* si collocano quattro leggi che hanno interessato aspetti finanziari e di trasparenza degli organismi elettivi, come la legge regionale sull'istituzione dell'anagrafe degli eletti (l.r. 61/2012) e la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari (l.r. 83/2012). Va però fatto notare che nell'anno 2012 spesso gli aspetti istituzionali si sono intrecciati con quelli settoriali e una prova è data dalla circostanza che la maggior parte delle leggi classificate settoriali sono state esaminate anche nella Prima Commissione che si occupa di affari istituzionali, programmazione e bilancio. Infine, tre leggi si possono indicare per quanto riguarda la categoria delle leggi *'provvedimento'*.

Le leggi inserite nella categoria *'settore'* si occupano di cultura (l.r. 5/2012), di sanità (l.r. 18/2012), di risorse idriche (l.r. 21/2012 e l.r. 24/2012), di mobilità cittadina (l.r. 27/2012), di agricoltura (l.r. 41/2012 e l.r. 68/2012). Si tratta di interventi su argomenti particolari all'interno del settore, poiché nella maggior parte delle materie la Regione Toscana ha legiferato in passato con un'ampia disciplina di riordino su cui si interviene per lo più attraverso leggi di modifica esplicita e questa è una delle cause dell'esistenza di un numero così alto di leggi di modifica.

La corposa categoria delle leggi di *'manutenzione'* è composta quest'anno non solo da numerose leggende modificative di aspetti minimi della legislazione precedente, infatti 18 delle 34 leggi classificate di manutenzione non superano le prime due classi di ampiezza sia per gli articoli (da 1 fino a 10 articoli), sia per quanto riguarda i commi (le due fasce vanno da 1 a 20 commi) e 19 leggi per la consistenza in caratteri (le prime due fasce vanno da 1 a 10.000 caratteri). Contiene anche altre 16 leggi di modifica che si collocano, nel numero di 7, nella fascia intermedia degli articoli e dei caratteri, mentre 9 leggi sono decisamente più corpose e su tutte spiccano la legge di manutenzione ordinaria per l'anno 2012 (l.r. 29/2012) con 153 articoli, 216 commi e 118.589 caratteri, la legge di modifica del Codice sul commercio in attuazione del decreto legge 201/2011 (l.r. 52/2012) con 71 articoli, 92 commi e 82.588 caratteri, e la legge di modifica della finanziaria e di altre leggi collegate, con 48 articoli, 55 commi e 42.224 caratteri (l.r. 35/2012), la legge regionale che riforma l'Azienda agricola regionale di Alberese trasformandola in un nuovo ente (l.r. 80/2012) con 77 articoli, 180 commi e 77.437 caratteri.

Molte delle disposizioni modificate sono state necessarie per attuare gli interventi normativi previsti dallo Stato e risultano essere anche le leggi di modifica più corpose. Nella maggior parte dei casi gli interventi normativi in attuazione dei decreti-legge statali sono stati realizzati attraverso disposizioni di modifica delle leggi regionali e solo in pochi casi si è scelto di normare ex novo.

Con legge di modifica (l.r. 52/2012) sono state recepite le modifiche al Codice del commercio (l.r. 28/2005), le innovazioni apportate dal decreto legge 167/2011 in materia di apprendistato (l.r. 17/2012), la sostituzione della DIA con la SCIA anche nel settore sanitario (l.r. 57/2012), l'adeguamento al decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 (l.r. 59/2012). Con lo stesso metodo sono state recepite le disposizioni previste dal decreto legge 174/2012 convertito in legge 231/2012 in materia di finanziamento delle istituzioni politiche e degli organi di supporto.

Infine, le 34 leggi regionali modificative di precedenti disposizioni, hanno riguardato 191 leggi di cui alcune sono state interessate più volte da interventi di modifica, soprattutto la legge regionale 1/2005 (Norme per il governo del territorio) che è stata modificata per ben 10 volte solo nel corso del 2012, raggiungendo i 30 interventi di modifica, di cui alcuni su disposizioni già modificate. Molti interventi di modifica hanno riguardato le leggi finanziarie per il 2011 e per il 2012, così come alcune leggi approvate nel 2011 e nel 2012 sono state in breve tempo modificate (l.r. 68/2011 in materia di autonomie locali, modificata 4 volte nel corso del 2012), la legge regionale 21/2012, la 11/2012 e la legge regionale 8/2012, modificata dopo due mesi.

Il quadro sin qui tracciato non si differenzia dalle situazioni illustrate nei precedenti Rapporti sulla legislazione, si mantiene, quindi la tendenza ad usare abbondantemente la modifica, sia pure puntuale ed esplicita e quindi in maniera tecnicamente corretta, al posto di legiferare introducendo una nuova normativa autonoma.

Un ultimo sguardo alle leggi classificate alla voce '*bilancio*' nella quale è stata inserita la modifica della legge di contabilità, in particolare l'articolo sulla legge finanziaria per introdurre nell'ordinamento regionale toscano le cosiddette 'leggi collegate' per evitare che la legge finanziaria diventasse una legge omnibus, dai contenuti più disparati e che sottraevano la normativa all'esame delle commissioni competenti per materia. La previsione delle leggi collegate ha dunque il duplice scopo di ricondurre la legge finanziaria al suo contenuto di misure omogenee e direttamente necessarie all'adozione del bilancio e nello stesso tempo di permettere all'esecutivo di portare al vaglio del Consiglio le disposizioni che concorrono a definire la manovra finanziaria<sup>3</sup> (l.r. 22/2012 di iniziativa consiliare).


---

<sup>3</sup> Altre informazioni in merito all'introduzione delle leggi collegate alla finanziaria nel paragrafo dedicato alle politiche istituzionali.

**TABELLA N. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA NORMATIVA – ANNO 2012**

TIPOLOGIA DELLE LEGGI	ANNO 2012	
	NR	%
ISTITUZIONALI	4	6,2
SETTORE	14	21,6
INTERSETTORIALI	0	0
RIORDINO	0	0
SEMPLIFICAZIONE	1	1,5
TESTI UNICI	0	0
PROVVEDIMENTO	3	4,6
INTERPRETAZIONE	0	0
MANUTENZIONE	34	52,3
BILANCIO	9	13,8
TOTALI	65	100

**GRAFICO N. 2 – CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA – ANNO 2012**



## **6. LA CLASSIFICAZIONE PER MATERIE E PER MACROSETTORE**

Le 65 leggi del 2012 in relazione ai quattro macrosettori dell'ordinamento istituzionale, dello sviluppo economico, dei servizi alla persona e alla comunità, del territorio, ambiente e infrastrutture e della finanza regionale si distribuiscono in maniera equa, poiché 14 leggi si inseriscono nella finanza regionale, 12 attengono allo sviluppo economico, altrettante ai servizi alla persona e alla comunità, ed infine 11 leggi si

collocano nel *'territorio ambiente e infrastrutture'*; le ultime 4 leggi sono state inserite nel multisettore.

Analizzando invece le materie, le 65 leggi esaminate occupano 24 delle 48 materie individuate, pari al 50% delle voci.

In ordine alla distribuzione per materie, all'interno dei macrosettori, le leggi si raggruppano prevalentemente nella materia dei tributi con 4 leggi (si tratta di modifiche in ordine alle tasse automobilistiche, all'eliminazione del tributo precedentemente introdotto per finanziare il recupero delle aree disastrose a causa delle alluvioni) e nel bilancio con 8 leggi. Poche sono le leggi concentrate in una materia, come le 6 leggi, 3 di iniziativa di Giunta e 3 di iniziativa consiliare che si collocano nella materia territorio e urbanistica, le 4 leggi che si collocano nella materia tutela della salute e in quella dei servizi sociali oppure ancora le tre leggi di iniziativa consiliare in materia di organi regionali.

Le altre leggi si disperdono nel numero di 1 al massimo 2 nelle altre voci, con un aumento della dispersione rispetto alla rilevazione dell'anno precedente registrata intorno a 14 – 18 voci interessate, ma in linea con le rilevazioni degli anni 2008 e 2009 quando le voci interessate erano 27 su 48.

**TABELLA N. 12 – CLASSIFICAZIONE PER MATERIE E SOGGETTO PRESENTATORE PER IL 2012**


MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALE
ANNO		2012	2012	2012
Ordinamento istituzionale  <b>Tot 2012 = 12</b>	1. Organi della Regione <i>(ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva)</i>		3	3
	2. Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta			
	3. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	1		1
	4. Personale e amministrazione	2	3	5
	5. Enti locali e decentramento	2	1	3
	6. Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)			

MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALE	
ANNO		2012	2012	2012	
	7. Multimateria				
Sviluppo economico e attività produttive	8. Artigianato				
	9. Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)	1		1	
	10. Industria				
	11. Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	1		1	
	12. Ricerca, trasporto e produzione di energia		1	1	
	13. Miniere e risorse geotermiche				
	14. Commercio, fiere e mercati	1		1	
	15. Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ititurismo)				
	<b>Tot 2012 = 12</b>	16. Agricoltura e foreste	4	2	6
		17. Caccia, pesca e itticoltura			
	18. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	1		1	
	19. Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)				
	20. Multimateria	1		1	
	Territorio ambiente e infrastrutture	21. Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	3	3	6
<b>Tot 2012 = 11</b>		22. Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	2		2

MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALE
ANNO		2012	2012	2012
	23. Risorse idriche e difesa del suolo	2		2
	24. Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)			
	25. Viabilità			
	26. Trasporti		1	1
	27. Protezione civile			
	28. Altro (per es.:usi civici)			
	29. Multimateria			
Servizi alla persona e alla comunità  <b>Tot 2012 = 12</b>	30. Tutela della salute	3	1	4
	31. Alimentazione			
	32. Servizi sociali	3	1	4
	33. Istruzione scolastica e universitaria			
	34. Formazione professionale	1		1
	35. Lavoro	1		1
	36. Previdenza complementare e integrativa			
	37. Beni e attività culturali	1	1	2
	38. Ricerca scientifica e tecnologica			
	39. Ordinamento della comunicazione			
	40. Spettacolo			
	41. Sport			
	42. Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)			

MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONSIGLIO	TOTALE
ANNO		2012	2012	2012
	43. Multimateria			
Finanza regionale <b>Tot 2012 = 14</b>	44. Bilancio	8		8
	45. Contabilità regionale		2	2
	46. Tributi	4		4
	47. Multimateria			
Multisetto <sup>4</sup> <b>Tot 2012 = 4</b>	48. Multisetto	4		4
	<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>65</b>

**GRAFICO N. 3 – CLASSIFICAZIONE PER MACROSETTORE – ANNO 2012**



## 7. LA CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI IN BASE ALLA TECNICA REDAZIONALE

Le leggi regionali esaminate sotto il profilo della tecnica redazionale confermano il dato rilevato dalla classificazione per tipologia normativa, che vede nella manutenzione la categoria più frequentata. Allo stesso modo nella classificazione per tecnica redazionale è la novella la categoria più ampia con 30 leggi su 65, pari al 46,1% , cioè tutte leggi di pura modifica.

Alle 30 leggi che intervengono sull'ordinamento regionale esclusivamente attraverso modifiche esplicite e puntuali, vanno aggiunte 16

<sup>4</sup> Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.



leggi, pari al 13,9%, che si collocano nella categoria della tecnica mista, cioè leggi che comprendono testo nuovo e testo modificativo, in questa categoria si collocano anche alcune leggi di variazione di bilancio redatte appunto in forma mista.

Le leggi che contengono solo testo nuovo sono nel numero di 19 leggi, pari al 29,3% della totalità delle leggi promulgate.

**TABELLA N. 13 – DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI IN BASE ALLA TECNICA REDAZIONALE**

TECNICA REDAZIONALE	ANNO 2012	
	NUMERO LEGGI	%
TESTO NUOVO	19	29,3
NOVELLA	30	46,1
TECNICA MISTA	16	24,6
TESTO UNICO	0	0
TOTALE	65	100

## **8. LE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE**

La legislazione dell'anno 2012 evidenzia un leggerissimo calo percentuale del successo della iniziativa consiliare, infatti le 19 leggi di iniziativa consiliare giunte all'approvazione dell'aula rappresentano il 29,3% delle 65 leggi promulgate a fronte di un 30% dell'anno precedente, con una diminuzione dello 0,9. Si può quindi ritenere sostanzialmente stabile l'incidenza diretta del Consiglio sulla produzione normativa, a maggior ragione se si tiene conto, come si è già accennato in altra parte del presente Rapporto, che il dato numerico non dà conto delle proposte di legge di iniziativa consiliare il cui contenuto, sia pure parzialmente, è stato inserito nei progetti di legge della Giunta regionale, a seguito delle discussioni avvenute nelle commissioni, oppure attraverso l'attività emendativa dei commissari.

Il costante e approfondito lavoro di analisi svolto in commissione ha permesso, in alcune occasioni, di avere un voto di approvazione unanime da parte di tutte le componenti politiche presenti nell'assemblea legislativa.

Delle 19 leggi di iniziativa consiliare, 6 sono proposte di legge firmate dai componenti dell'Ufficio di presidenza e di queste 4 sono andate alla discussione in aula, poiché il sostegno politico trasversale ha permesso di superare la discussione nelle commissioni di merito. Le altre 2 hanno seguito l'iter normale che prevede il passaggio nella commissione competente per materia, per volere dello stesso Ufficio di presidenza. Hanno avuto iter breve le leggi di carattere istituzionale (l.r. 83/2012, 84/2012, 85/2012) e la legge

regionale di sostegno alla Regione Emilia-Romagna colpita dal terremoto (l.r. 30/2012).

Altre tre leggi hanno avuto un iter preferenziale e sono state discusse direttamente in aula, pur non provenendo dall'Ufficio di presidenza: la legge regionale 2/2012 che modifica una precedente legge in materia di servizio fitosanitario regionale; la legge regionale 14/2012 che introduce modifiche alla legge regionale sul sistema delle autonomie locali; la legge regionale 17/2012 che detta disposizioni di prima applicazione per il procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV) e modifica la legge regionale 8/2012. Le tre leggi introducono modifiche a leggi regionali approvate nel 2011 e nel 2012.

Da segnalare che quest'anno anche tre leggi di Giunta hanno saltato il passaggio in commissione per essere discusse direttamente in aula a causa dell'urgenza di operare nelle zone della Toscana toccate dall'alluvione. Si tratta della legge per realizzare gli interventi urgenti per le zone colpite dall'alluvione e della successiva legge di modifica ( l.r. 66/2012 e l.r. 71/2012) e della legge contenente la quarta variazione di bilancio (l.r. 67/2012) legata alla legge per gli interventi nelle zone alluvionate.

**TABELLA N. 14 – LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE ED INCIDENZA SUL NUMERO TOTALE DELLE LEGGI DELLA NONA LEGISLATURA**

ANNO	NR LR INIZIATIVA CONSILIARE	NR LR PUBBLICATE	INCIDENZA IN PERCENTUALE
2010 <sup>5</sup>	12	30	40%
2011	16	53	30,2%
2012	19	65	29,3%
<b>Totali legislatura</b>	47	148	31,7%

**TABELLA N. 15 – LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE DELL'OTTAVA LEGISLATURA (MAGGIO 2005- FEBBRAIO 2010) ED INCIDENZA SUL NUMERO TOTALE DELLE LEGGI**

ANNO	NR LR INIZIATIVA CONSILIARE	NR LR PUBBLICATE	INCIDENZA IN PERCENTUALE
2005 <sup>6</sup>	6	22	27,3%
2006	11	51	21,5%
2007	15	51	29,4%
2008	9	52	17,3%
2009	19	65	29,2%
2010 <sup>7</sup>	10	20	50,0%
<b>Totali legislatura</b>	70	261	26,8%

<sup>5</sup> Per l'anno 2010 i dati segnalati corrispondono al periodo maggio – dicembre 2010, cioè dall'inizio della nona legislatura.

<sup>6</sup> Per l'anno 2005 il periodo considerato parte da maggio.

<sup>7</sup> Per l'anno 2010 il periodo considerato è gennaio e febbraio.

## 8.1 ANALISI PER TIPOLOGIA NORMATIVA DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE

Passando alla collocazione delle leggi di iniziativa consiliare in base alla tipologia normativa e all'analisi delle materie su cui tali leggi incidono, la tabella sottostante conferma la tendenza degli anni precedenti ad occuparsi non soltanto di argomenti strettamente istituzionali, ma anche di materie ascrivibili a settori specifici. Tra le leggi assegnate alla categoria 'settore' si segnala la legge regionale 27/2012 "*Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica*", la legge regionale 41/2012 che detta (*Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano*), la legge regionale 18/2012 (*Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale*), in ordine all'uso di farmaci a base di cannabinoidi; infine, la legge regionale 71/2012 (*Misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo. Istituzione delle commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo*).

Per quanto riguarda la materia 'istituzionale' si segnala la legge regionale 40/2012 che disciplina il collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, già istituito con la legge finanziaria per il 2012 (l.r. 66/2011). Inoltre si segnala la legge regionale in materia di denominazione dei beni del patrimonio regionale (l.r. 56/2012) e le leggi che regolano il finanziamento ai consiglieri, agli assessori e ai gruppi politici (l.r. 83/2012, l.r. 85/2012), la legge regionale 61/2012 (*Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionale e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008*).

Anche per le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri, però, la categoria più frequentata è quella della 'manutenzione', con 8 leggi su 19, pari al 42,2%, quindi si conferma la necessità di re-intervenire su normative già in vigore, a volte anche da brevissimo tempo: è il caso delle leggi regionali 2/2012, 14/2012 e 17/2012, già citate nei paragrafi precedenti.

Quest'anno l'iniziativa legislativa consiliare si è concretizzata anche in una modifica alla legge di contabilità regionale (l.r. 22/2012), intervenendo sulle procedure per la presentazione e sul contenuto della legge finanziaria, modifica concordata con l'esecutivo, per consentire, come recita il preambolo alla legge:

*"..... di modificare la normativa che regola la presentazione della legge finanziaria in modo da riportarla strettamente al suo contenuto di misure omogenee direttamente necessarie all'adozione del bilancio e, contemporaneamente, prevedere che ad essa possano affiancarsi, anche in stretta correlazione alle manovre economiche europee e nazionali, una o più proposte di legge, espressamente motivate e riconosciute come collegate e, come tali, destinate ad essere esaminate nel merito dal Consiglio regionale insieme*


*alla legge finanziaria stessa, in quanto concorrono con quest'ultima a comporre una complessiva manovra economico-finanziaria regionale.*

*Il carattere di proposta di legge collegata non discende da una mera auto-qualificazione dell'atto, ma da una dichiarazione motivata espressa dalla Giunta regionale in sede di presentazione del documento preliminare unitario sulla manovra economico-finanziaria, e sulla quale il Consiglio regionale non esprima valutazione contraria mediante l'approvazione di uno o più atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2012, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale); occorre, inoltre, che sia rispettato da parte della Giunta regionale il termine di presentazione di tutti gli atti che compongono la manovra; in assenza dei suddetti presupposti, gli atti sopraccitati non sarebbero più assistiti dalla garanzia procedurale dell'esame congiunto alla finanziaria e sarebbero trattati dal Consiglio regionale come proposte di legge ordinarie.”*

**TABELLA N. 16 - TIPOLOGIA DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE APPROVATE NEL 2012**

ANNO	2012	
<b>TIPOLOGIA</b>		
ISTITUZIONALE	3	15,8
SETTORE	6	31,6
INTERSETTORIALE	0	0
RIORDINO	0	0
SEMPLIFICAZIONE	0	0
TESTI UNICI	0	0
PROVVEDIMENTO	1	5,2
MANUTENZIONE	8	42,2
CONTABILITÀ	1	5,2
<b>TOTALE LEGGI AD INIZIATIVA CONSILIARE</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

**GRAFICO N. 4 – CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE – ANNO 2012**



**8.2 DISTRIBUZIONE PER MACROSETTORE DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE**

Per terminare l'analisi delle leggi di iniziativa consiliare si è provveduto ad esaminarle anche dal versante della materia e del macrosettore in cui si collocano, classificazione con cui le leggi sono esaminate nel contenuto e non solo per il tipo di intervento che svolgono. Le leggi di iniziativa consiliare si collocano in tutti i macrosettori ad eccezione del multisettore (crf. Tabella 12), concentrandosi per lo più nel macrosettore *'ordinamento istituzionale'*, ma senza tralasciare, come ormai si rileva da tempo, materie solitamente più consone all'esecutivo. Infatti delle 48 voci che compongono la griglia di distribuzione per materia le 19 leggi di iniziativa consiliare ne coprono 11, pari al 22,9%, mantenendosi stabile rispetto all'anno 2011 in cui le voci occupate erano state ugualmente 11.

**GRAFICO N. 5 – CLASSIFICAZIONE PER MACROSETTORE – ANNO 2012**



## 9. TECNICA LEGISLATIVA, LEGGI IN VIGORE, ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI

### 9.1. TECNICA LEGISLATIVA

L'analisi delle leggi regionali dell'anno 2012 sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata, conferma i risultati evidenziati nel Rapporto precedente in cui si faceva notare come l'uso massiccio della novellazione, per quanto utilizzata in maniera corretta ed aderente alla regola di tecnica legislativa che impone l'uso delle modifiche puntuali ed esplicite, comporta di per sé una difficoltà di lettura delle norme sovrapposte, delle scadenze temporali ecc.. Valga un esempio per tutte le possibili difficoltà interpretative: la sostituzione di articoli che prevedono regolamenti già emanati con nuovi articoli che prescrivono l'emanazione di nuovi regolamenti, magari con contenuti parzialmente diversi da quelli già in vigore, che rende facile al cittadino cadere in errore.

Gli strumenti informatici sono sicuramente un valido aiuto nella ricerca di testi normativi fornendo la versione aggiornata, coordinata e vigente, supportate da eventuali e a volte necessarie note esplicative, ma anch'essi presentano dei limiti nel segnalare ed evidenziare le modifiche che possono risultare di difficile interpretazione proprio per il loro sovrapporsi.

### 9.2. LEGGI IN VIGORE

Per quantificare il numero delle leggi in vigore<sup>8</sup>, dato ricavato sottraendo dal numero complessivo delle leggi regionali le leggi esplicitamente abrogate, al 31 dicembre 2012 risultano in vigore 883 leggi. Eliminando da questo conteggio anche le leggi di bilancio e le leggi di pura modifica, il numero delle leggi in vigore risulta stimabile in 501.

Delle leggi regionali ritenute in vigore 214 sono le leggi che hanno subito durante la loro vigenza un qualche intervento di modifica; di queste ultime si segnalano almeno 10 leggi che hanno subito numerosi e consistenti modifiche: da un minimo di 11 ad un massimo di 30 interventi di modifica.

In primo luogo, tra queste, va ricordata la legge regionale 1/2005 (*Norme per il governo del territorio*), quest'anno la più soggetta a modifiche (10 interventi legislativi in un solo anno), poiché nel corso del tempo è stata modificata espressamente da 30 leggi successive; seguono la legge regionale 40/2005 (*Disciplina del servizio sanitario nazionale*) e la legge regionale 25/1998 (*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*) con 23 interventi normativi di modifica; la legge regionale 51/1989 (*Testo unico delle*

---

<sup>8</sup> Per i dati utilizzati in questo paragrafo si ringraziano i colleghi Alessandro Silei e Susanna Meloni per la loro collaborazione.

*Leggi sul personale*) e la legge regionale 88/1998 (*Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*) entrambe con 16 interventi modificativi; la legge regionale 32/2002 (*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.*), la legge regionale 3/1994 (*Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) modificate a scalare da 25, 14 e 11 interventi legislativi.

### 9.3. ENTRATA IN VIGORE

La rilevazione dell'entrata in vigore delle leggi regionali, avviata in data più recente rispetto agli altri elementi di analisi presenti nei Rapporti sulla legislazione, rimarca anche quest'anno il notevole ricorso all'entrata in vigore anticipata che passa dal 43,4 % del 2011 al 52,3 % delle leggi finora approvate per il 2012 (tabella 17).

Delle 34 leggi per le quali è prevista l'entrata in vigore anticipata per 23 si tratta del giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, per altre 11 si tratta dello stesso giorno della pubblicazione. Queste ultime sono le tre leggi già citate per essere state sottoposte direttamente all'approvazione in aula senza passare dalle commissioni competenti per materia, in seguito all'alluvione del novembre 2012, altre 2 invece sono le cosiddette leggi "sui costi della politica" (l.r. 83/2012 e l.r. 85/2012), un altro gruppo di 6 sono legate all'introduzione delle leggi collegate alla finanziaria.

Sono, quindi, entrate in vigore lo stesso giorno della pubblicazione la legge finanziaria per l'anno 2013 (l.r. 77/2012), la legge di bilancio (l.r. 78/2012) ed altre 4 leggi ( l.r. 79/2012, l.r. 80/2012, l.r. 81/2012 e l.r. 82/2012) che la Giunta aveva dichiarato collegate alla finanziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 2 bis e 2 ter, della legge regionale 36/2001<sup>9</sup> ed inserito nel documento preliminare unitario alla legge finanziaria. Da far notare che solo la legge

---

<sup>9</sup> I commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 13 (legge finanziaria) prevedono:

2 bis. Contemporaneamente alla legge finanziaria, la Giunta regionale può presentare all'approvazione del Consiglio regionale una o più proposte di legge ad essa collegate.

2 ter. Per leggi collegate alla legge finanziaria si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento preliminare unitario alla legge finanziaria e alle leggi collegate presentato al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale mediante l'approvazione di atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso.

finanziaria all'articolo 68, comma 3<sup>10</sup>, riporta che le leggi collegate entrano in vigore contemporaneamente alla legge finanziaria e quindi alla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Per le altre leggi, invece, poiché nulla si dice della loro immediata entrata in vigore all'interno delle leggi stesse, è stata inserita una nota a ciascuna legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana per avvertire gli utenti.

Pur confermando quanto detto nei precedenti rapporti rispetto all'uso eccessivo dell'entrata in vigore anticipata, che risulta non sempre supportata da evidenti necessità, si sottolinea che, quest'anno, l'attuazione delle disposizioni statali da parte delle regioni ha comportato in varie leggi il ricorso motivato all'entrata in vigore anticipata.

Rimane comunque valida, anche per quest'anno, la riflessione che l'incrocio dei dati sull'entrata in vigore con le leggi di manutenzione evidenzia come le leggi con entrata in vigore anticipata sono quelle che in percentuale maggiore subiscono modifiche successive.

**TABELLA RIASSUNTIVA N. 17 - ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI DELLA NONA LEGISLATURA**

	ENTRATA IN VIGORE "NORMALE"		ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA		ENTRATA IN VIGORE POSTICIPATA		TOTALE	
	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%
<b>ANNO 2010</b>	11	36,7	19	63,3	--	--	30	100
<b>ANNO 2011</b>	30	56,6	23	43,4	--	--	53	100
<b>ANNO 2012</b>	30	46,2	34	52,3	1	1,5	65	100

<sup>10</sup> Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 77/2012 recita:

3. Le leggi collegate, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 36/2001, alla presente legge, entrano in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.